



DISCIPLINARE APPLICATIVO PER LA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI DEL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA

Nel progetto presentato dalla zona Valdarno per l'anno **2010** “ Assistenza continua alla persona non-autosufficiente - Sistema integrato di risposte assistenziali per la cura della persona non autosufficiente alla luce della L.R. 66/2008, che istituisce il fondo per la non autosufficienza, si prevedono i seguenti servizi in risposta ai bisogni delle persone non autosufficienti:

- 1- Assistenza domiciliare diretta alla persona
- 2- Interventi di sostegno alla famiglia tramite erogazione di assegno di cura per chi si avvale di assistenti familiari privati o direttamente per i familiari impegnati a prestare il lavoro di cura
- 3- Inserimento nei centri diurni
- 4- Inserimento presso R.S.A

Con il presente atto si disciplinano le modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni da parte degli assistiti , a seconda che si tratti di **Servizi Domiciliari e semiresidenziali** o **Servizi Residenziali, come stabilito dall'art. 14 della L. R. 66/2008.**

Art. 1

Norme generali

La L.R. 41/2005 all'art. 2 sancisce il carattere di universalità del sistema integrato di interventi e servizi sociali, all'art. 7 definisce le modalità per l'accesso al sistema integrato e all'art. 47 e successivamente modificato dall'art. 24 c. 2bis della Legge Regionale 83 del 2009 che prevede “ Gli enti locali, le aziende unità sanitarie locali e le società della salute, ove costituite, adeguano i regolamenti che disciplinano l'accesso alle prestazioni del sistema integrato come criterio prioritario, in relazione alle modalità di compartecipazione degli utenti ai costi, la valutazione della situazione economica del richiedente effettuata attraverso il calcolo dell'ISEE”.

Tale valutazione della situazione economica, secondo il principio dell' “universalismo selettivo”, serve unicamente per definire l'entità della compartecipazione e non costituisce criterio selettivo per accedere al sistema integrato delle prestazioni o per determinarne l'esclusione.

La presente disciplina trova applicazione sino alla definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e al loro finanziamento.

Art. 2

Applicazione

L'entità delle compartecipazioni ai costi da parte degli utenti è articolata per prestazioni, servizi e tipologie di utenti, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e di quanto previsto nei disciplinari dei singoli servizi.

Le modalità di compartecipazione previste nel presente regolamento sono adottate in coerenza con gli atti della programmazione regionale e zonale, con la Legge Regionale 18.12.08 n.66 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza” e con l'atto di indirizzo regionale di cui alla DGRT n. 385 dell'11.5.2009, cui si fa espresso rimando.

Art. 3

Persone fiscalmente a carico - nucleo familiare ridefinito



Ai fini del presente regolamento, per nucleo familiare ridefinito deve intendersi quello composto dall'assistito più gli eventuali **soggetti a suo carico ai fini IRPEF** (*In ogni dichiarazione dei redditi questi soggetti sono specificamente indicati nelle istruzioni, come è indicato anche il limite di reddito per essere considerati a carico: occorrerà, pertanto, verificare questi elementi anno per anno, in relazione alle norme applicabili. Se una persona è a carico ai fini IRPEF di più soggetti si considererà facente parte del nucleo familiare del beneficiario della prestazione solo se risulta con lui convivente*).

La ridefinizione del nucleo familiare dell'assistito, rispetto a quello standard previsto dal decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000, trova ragion d'essere nella necessità di riparametrare il suo ISEE estratto in rapporto alle eventuali persone fiscalmente a suo carico.

Art.4

Definizione della situazione reddituale e patrimoniale

Nel caso di **prestazioni di tipo semiresidenziale e domiciliare** si considera la situazione reddituale e patrimoniale del solo beneficiario della prestazione, definita in base all'*ISEE estratto* da quello calcolato sul nucleo familiare anagrafico; tale ISEE estratto dovrà tenere conto delle eventuali persone fiscalmente a carico dell'assistito.

Nel caso di **prestazioni di tipo residenziale**, oltre alla situazione reddituale e patrimoniale della persona assistita, determinata secondo il metodo ISEE, sono computate le indennità di natura previdenziale e assistenziale percepite per il soddisfacimento delle sue esigenze di accompagnamento e di assistenza.

Nel caso di **prestazioni di tipo residenziale**, la quota di compartecipazione dovuta dalla **persona assistita ultrasessantacinquenne** è calcolata tenendo conto altresì della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado.

Qualora l'assistito decida di non essere soggetto a valutazione della propria situazione economica, lo stesso è tenuto alla corresponsione della quota di compartecipazione massima prevista per la prestazione o per l'insieme di prestazioni erogate, in ogni caso la compartecipazione richiesta all'assistito non potrà superare il 100% del costo della prestazione al netto dei LEA.

Art. 5

Presentazione della documentazione della situazione economica

L'assistito, relativamente al calcolo della quota di compartecipazione, è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:

- ✓ dichiarazione sostitutiva unica (DSU) del suo nucleo familiare standard
- ✓ ISEE standard
- ✓ ISEE estratto, suo e, ove previsto, del coniuge e dei parenti di primo grado in linea retta
- ✓ documentazione attestante i carichi familiari (ove presenti), sua , e ove previsto, del coniuge e dei parenti di primo grado in linea retta

La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) con la quale si documenta la situazione economica al fine del calcolo dell'ISEE, si compila una volta all'anno salvo il caso che l'assistito intenda far registrare una situazione più favorevole che riduca il proprio ISEE o qualora l'Ente erogatore richieda la



presentazione di una nuova dichiarazione aggiornata in quanto quella presentata si riferiva ai redditi percepiti nell'anno precedente.

In particolare, in caso di una riduzione delle entrate provenienti da redditi da lavoro verificatasi durante l'anno in corso, le persone soggette a valutazione della situazione economica e patrimoniale possono presentare una richiesta motivata di variazione, al fine di riconsiderare l'importo della compartecipazione dovuta dal beneficiario.

Art. 6

Modalità di calcolo della compartecipazione al costo dei servizi residenziali

La quota di compartecipazione è così determinata:

- per quanto attiene il beneficiario, si calcola l'ISEE estratto, tenendo conto eventualmente delle persone fiscalmente a carico come risulta dalle certificazioni fiscali.
- Per Lui non esiste soglia di esenzione né soglia di non esenzione. Il suo ISEE estratto corrisponde alla cifra che verrà utilizzata per coprire il costo della retta al netto dei LEA in quanto l'assistito che viene preso totalmente in carico dal servizio e la struttura residenziale assolve a tutti i compiti di mantenimento e cura.
- **Qualora il beneficiario abbia un'età superiore a 65 anni** e il suo ISEE non comporti la copertura del 100% di tale costo, si passa a valutare anche la situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado. Si calcola l'ISEE estratto di ciascuno, anche in questo caso tenendo conto di eventuali persone fiscalmente a carico, come da certificazioni fiscali e a ciascuno si applica la soglia minima di esenzione, come previsto dall'atto di indirizzo n. 385 del 2009 e meglio specificato al successivamente.

Sulla scorta dell'ISEE che risulterà dalla somma degli ISEE estratti si va a calcolare la quota di compartecipazione in riferimento al coefficiente di corrispondenza fra la somma degli ISEE estratti e la relativa quota di compartecipazione, come indicato nel successivo **art. 11 "Coefficienti di corrispondenza"**.

Gli Enti erogatori dovranno in ogni caso prevedere una **quota garantita**, da lasciare in disponibilità all'assistito per le proprie spese personali, non inferiore a un sesto dell'ammontare del trattamento minimo provvisorio della pensione INPS (pari a 998,76 euro annui per il 2010) e se privo di rete familiare, tale quota, non dovrà essere inferiore ad un quarto (pari a 1498,15 euro annui per il 2010).

Nel caso di **prestazioni di tipo residenziale rivolte a soggetti ultrasessantacinquenni**, sono fissate più soglie di esenzione totale per il coniuge e per i parenti in linea retta di primo grado in base ai rispettivi valori di ISEE estratto come di seguito fissate:

da ISEE € 0,00 a ISEE € 20.000,00

la soglia di esenzione totale dalla compartecipazione è pari a € 16.000,00

da ISEE € 20.001,00 a ISEE € 30.000,00

la soglia di esenzione totale dalla compartecipazione è pari a € 7.500,00

da ISEE € 30.001 a ISEE € 40150,48

la soglia di esenzione totale dalla compartecipazione è pari a € 3.500,00



oltre ISEE € 40150,49 è dovuto il 100% del costo della prestazione

Nei casi in cui il **nucleo familiare sia monoreddito**, con l'ingresso in struttura residenziale di un suo componente, possono insorgere difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge e/o al familiare convivente, privo di redditi sufficienti, di vivere autonomamente. In questo caso si applica all'assistito la soglia di esenzione totale pari a quella prevista per le prestazioni di tipo semiresidenziale e domiciliare al fine di lasciare in disponibilità del nucleo familiare un ISEE almeno pari al 125% del trattamento minimo della pensione INPS.

Art. 7

Computo delle indennità di natura previdenziale e assistenziale

Ai sensi dell'art. 14 comma 2 lett. B - L. 66/2008 **per il calcolo della quota di compartecipazione relativa a prestazioni di tipo residenziale**, oltre alla situazione reddituale e patrimoniale dell'assistito, sono computate le **indennità di natura previdenziale e assistenziale (vedi allegato 2)** percepite per il soddisfacimento delle sue esigenze di accompagnamento e di assistenza.

Per quanto concerne le indennità di natura previdenziale e assistenziale, sono dovuti dall'assistito anche gli arretrati relativi alle mensilità a partire dalla data del suo ingresso in struttura residenziale. In questi casi, pertanto, al momento del pagamento degli arretrati, dovrà essere rivalutata in modo coerente la situazione economica e patrimoniale dell'assistito e, nei casi di cui all'art. 14 comma 2 lettera c) della L.R. 66/2008, del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado.

Considerando che la prestazione di tipo residenziale prevede una totale presa in carico dell'assistito, queste risorse saranno completamente utilizzate per il pagamento della retta (fatta salva la "quota garantita" da lasciare in disponibilità all'assistito, di cui al precedente paragrafo).

Laddove l'utilizzo di queste risorse non vada a coprire l'intero costo della retta al netto dei LEA, la compartecipazione sulla parte residuale è calcolata attraverso l'ISEE e ai sensi dell'art. 14 della L.R. 66/2008.

Art. 8

Modalità di calcolo della compartecipazione al costo dei servizi semiresidenziali e domiciliari

Per le **prestazioni di tipo semiresidenziale e domiciliare**, la soglia minima di esenzione totale, sotto la quale non è prevista alcuna compartecipazione da parte dell'assistito, è fissata ad un **valore ISEE corrispondente al 125% dell'ammontare del trattamento minimo provvisorio della pensione INPS** (che per l'anno **2010** è pari ad Euro 5.992,61, pertanto la soglia minima di esenzione è pari a euro 7.490,76 la stessa sarà aggiornata di anno in anno).

Tale soglia d'esenzione è da considerarsi altresì come una quota che rimane in disponibilità all'assistito indipendentemente dal numero o dalla quantità di servizi utilizzati.

Per le **prestazioni di tipo semiresidenziale e domiciliare**, pertanto, la compartecipazione inciderà solo sulla parte di ISEE eccedente la soglia di esenzione totale (come previsto dall'applicazione della formula indicata nell'allegato 1).

Per l'anno **2010** il costo massimo orario per il Servizio di Assistenza Domiciliare viene stabilito in Euro 18,00 (costo che verrà riconsiderato al momento del rinnovo degli appalti e all'adeguamento del contratto minimo per gli O.S.S).



Art. 9

Interventi di sostegno alla famiglia tramite erogazione di assegno di cura per chi si avvale di assistenti familiari privati o direttamente per i familiari impegnati a prestare il lavoro di cura

Seguendo le indicazioni regionali, secondo la delibera GRT n. 370 del 22.03.2010, in questo tipo di azione deve essere prevista una ripartizione in relazione ai livelli di isogravit . L'Entit  dell'Assegno di Cura per l'anno 2010 varier  in base al livello di isogravit  nel quale rientra la persona non autosufficiente, seguendo sia le indicazioni regionali, ma anche il progetto "assistenza continuativa alla persona non autosufficiente" elaborato dalla zona distretto ASL 8 – Valdarno e dalla Conferenza dei Sindaci.

In relazione al quantitativo economico relativo all'assegno di cura (in relazione ai livelli di isogravit ) si prevede che questo venga ridotto d'importo, in rapporto all'entit  dell'ISEE estratto del beneficiario, come stabilito dalla formula indicata nell'allegato 1.

ART. 10

Soglia di non esenzione dalla compartecipazione oltre la quale   dovuto il 100% del costo della prestazione

Per tutte le tipologie di prestazioni, come definite all'art. 7 comma 2 della L.R. 66/2008,   fissata una soglia minima di non esenzione, oltre la quale   dovuto il 100% del costo della prestazione.

Tale soglia   pari a:

- 4 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS per i servizi **semiresidenziali** di cui alla lettera c) dell'art. 7 comma 2 (per il 2010 pari a **Euro 23.970,44**)
- 4 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS per i servizi **domiciliari** di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7 comma 2 (per il 2010 pari a **Euro 23.970,44**).
- 6,7 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS per i servizi **residenziali** di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 7 comma 2 (per il 2010 pari a **Euro 40150,49**).

La soglia di non esenzione, per i servizi residenziali, si applica esclusivamente per il coniuge e per i parenti in linea retta di primo grado, in quanto la cifra corrispondente all'ISEE estratto dell'assistito viene completamente utilizzata per l'abbattimento del costo della retta al netto dei LEA, fatta salva la quota garantita.

Art. 11

Coefficienti di corrispondenza

Per il calcolo dell'ammontare della compartecipazione dovuta dall'assistito nei casi in cui la valutazione della sua situazione economica sia compresa tra i valori di soglia minima d'esenzione e di soglia massima di non esenzione, si ritiene opportuno utilizzare formule specifiche (come da allegati) per il calcolo delle relative quote di compartecipazione.

E' fatto salvo il principio secondo cui la quota di compartecipazione dovuta dall'assistito non pu  in ogni caso superare il costo delle prestazioni/servizi di cui egli usufruisce.

Art. 12

Corresponsione della quota



Della corresponsione della quota di compartecipazione è responsabile, nei confronti dell'Ente competente, il solo assistito, in linea con il dettato dell'art. 14 comma 3 della L.R. 66/2008, che precisa che: "resta salva la facoltà per gli Enti competenti di intraprendere azioni di recupero della quota di compartecipazione nei confronti del soggetto beneficiario della prestazione, in caso di inadempimento".

Art. 13

Comunicazione della misura della compartecipazione

L'Ente erogatore della prestazione comunicherà la quota di compartecipazione dovuta dall'assistito a:

- ✓ assistito stesso,
- ✓ suo familiare, qualora quest'ultimo abbia provveduto a presentare l'istanza contenente la segnalazione del bisogno di cui all'art. 9 della L.R. 66/2008,
- ✓ eventuali soggetti di cui all'art. 10 "Pubblica tutela" della L.R. 41/2005

L'ente erogatore provvederà altresì a rilasciare dichiarazione inerente la spesa di compartecipazione.

Art.14

Accertamenti e controlli

Come previsto dal D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, saranno attivati i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite dal richiedente l'intervento, anche avvalendosi dei dati a disposizione di altri enti e verifiche sulla situazione reddituale e patrimoniale, avvalendosi, se del caso, anche della collaborazione della Guardia di Finanza.

Lo svolgimento di tali accertamenti è affidato ad una idonea struttura del soggetto gestore.

Art.15

Ulteriori Agevolazioni

In caso di grave disagio socio-economico, accertato durante la valutazione effettuata dall'U.V.M territoriale (ai sensi della delibera regionale 402/2004) è possibile riconoscere un'agevolazione totale al costo del servizio proposto, anche indipendentemente dal valore ISEE. Tale proposta deve essere prevista nel PAP elaborato all'interno dell'U.V.M zonale.

Art. 16

Modalità per ricorsi

Eventuali ricorsi dovranno essere presentati all'ente erogatore dei servizi, che provvederà entro termini di legge a valutare gli stessi.

Verrà quindi, costituita una commissione paritetica per la verifica del funzionamento del presente disciplinare.

Art. 17

Norme transitorie

L'Ente si riserva di verificare alla scadenza dell'anno la sostenibilità del sistema e i risultati della sua applicazione e, conseguentemente, di procedere a modifiche o integrazioni ove ritenuto necessario.



Per il primo anno di applicazione del nuovo regolamento, periodicamente, gli Enti che gestiscono i servizi sono tenuti a far pervenire alla Conferenza dei Sindaci Zonale sul costo dei medesimi e sull'andamento della compartecipazione, onde consentire una tempestiva valutazione dell'impatto che le nuove disposizioni avranno sui bilanci dei Singoli Enti Comunali e verificare, e se necessario ridefinire, i processi di lavoro.

Fino a revisione dei disciplinari dei singoli servizi a favore degli utenti non autosufficienti, quanto previsto nel presente disciplinare applicativo integra e modifica tutte quelle parti che col medesimo risulterebbero in contrasto, conseguentemente con la sua approvazione queste ultime devono intendersi decadute.

ALLEGATO 1

FORMULE PER IL CALCOLO DELLA COMPARTECIPAZIONE:

Là dove si va ad applicare un coefficiente, lo stesso sarà determinato secondo la seguente formula:

FORMULA PER IL CALCOLO COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SEMIRESIDENZIALE:

X - quota esente .Y

Soglia di non esenzione dalla compartecipazione-quota esente

Dove

X = Isee estratto

Y = quota della retta/tariffa per la quale è chiesta la compartecipazione

FORMULA PER IL CALCOLO COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO RESIDENZIALE:

Là dove i familiari chiamati a contribuire sono più di uno (*coniuge e parenti di primo grado in linea retta, ove previsto*), per definire il coefficiente si deve procedere alla somma dei singoli ISEE estratti al netto delle soglie di esenzione spettanti ad ognuno secondo il loro ISEE, per cui la formula risulta essere:

[(X1- quota esente 1) + (X2- quota esente 2) +] .Y

[(B –quota esente 1) (B –quota esente 2)]

Dove



1 sta ad indicare l' Isee estratto (X) e la quota esente del 1° familiare

2 sta ad indicare l' Isee estratto (X) e la quota esente del 2° familiare

Etc.....

B sta per soglia di non esenzione per i servizi residenziali (6,7 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS)

Y sta sempre ad indicare la quota della retta per la quale è chiesta la compartecipazione

FORMULA PER IL CALCOLO DELL'ENTITA' DEL CONTRIBUTO DI CURA

X – quota esente . (1-Y)

Soglia di non esenzione – quota esente

Dove

X sta per Isee estratto del richiedente

Y sta per importo del buono servizio standard

ESEMPI PER UTILIZZO DELLE FORMULA

SERVIZI DOMICILIARI E SEMIRESIDENZIALI

Per i **SERVIZI DOMICILIARI E SEMIRESIDENZIALI** si considera la **SITUAZIONE ECONOMICA DEL SOLO ASSISTITO (ISEE ESTRATTO)**

Soglia di esenzione totale ISEE = €. 7.490,76 sotto la quale non è prevista alcuna compartecipazione da parte dell'assistito

Soglia di NON esenzione ISEE (pagamento totale della prestazione) = €. 23.970,44 .

La compartecipazione inciderà solo sulla parte dell'ISEE eccedente la soglia di esenzione totale.

1° Esempio:

Anziano con ISEE estratto pari a € 7.000,00 ;

Servizio di Assistenza domiciliare - Costo orario € 18,00

Compartecipazione:

ISEE estratto inferiore alla soglia di esenzione totale (€ 7.490,76)

Costo del Servizio a totale carico del FONDO.

2° Esempio:



Anziano con **ISEE estratto pari a € 13.593,50** ;

Servizio di Assistenza domiciliare - Costo orario € 18,00

Compartecipazione:

ISEE estratto € 13.593,50 - **Soglia di esenzione totale € 7.490,76 = € 6.102,74**

il calcolo della Compartecipazione inciderà solo sulla parte di ISEE eccedente.

L'atto di indirizzo prevede:

per il calcolo dell'ammontare della compartecipazione dovuta dall'assistito nei casi in cui la valutazione della sua situazione economica sia compresa tra i valori di soglia minima d'esenzione e di soglia massima di non esenzione, si ritiene opportuno utilizzare un coefficiente di corresponsione fra i singoli ISEE e le relative quote di compartecipazione o applicare degli scaglioni di ISEE. A tal fine è opportuno individuare le fasce (non inferiori a 21) con le rispettive % di compartecipazione o calcolare attraverso la seguente **Formula** la compartecipazione tenendo conto dei valori di soglia minima d'esenzione e di soglia massima di non esenzione individuati dalla Regione.

Formula per il calcolo della compartecipazione:

X = ISEE estratto della Persona Non Autosufficiente

Quota esente = € 7.490,76 ; soglia di non esenzione = € 23970,44; Y = € 18,00 costo S.A.D.

X – quota esente € 13.593,50 - € 7.490,76
----- * Y = ----- * €18,00 =

Soglia di non esenzione- quota esente € 23.970,44 - € 7.490,76

= € 6,66 Compartecipazione a carico della Persona N.A.

3° Esempio:

Servizio di Centro Diurno

Anziano con **ISEE estratto pari a € 13.593,50;**

Retta Diurna € 28,00

X = ISEE estratto della Persona Non Autosufficiente

Quota esente = € 7.490,76 ; soglia di non esenzione = € 23.970,44; Y = € 28,00 Retta Centro Diurno



$$\begin{aligned} X - \text{quota esente} & \quad \quad \quad \text{€ 13.593,50 - € 7.490,76} \\ \text{-----} * Y & = \text{-----} * \text{€ 28,00} = \\ \text{Soglia di non esenzione- quota esente} & \quad \quad \quad \text{€ 23.970,44 - € 7.490,76} \\ \\ = & \quad \quad \quad \text{€ 10,36} \text{ Compartecipazione a carico della Persona N.A.} \end{aligned}$$

FORMULA PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI CURA

Questa formula prevede la riduzione del CONTRIBUTO STANDARD in rapporto all'entità dell'ISEE estratto del Beneficiario.:

X = ISEE estratto della Persona Non Autosufficiente

Quota esente = € 7.490,76; soglia di non esenzione = € 23.970,44; Y = € 450,00 Contributo Standard

$$\begin{aligned} X - \text{quota esente} & \quad \quad \quad \text{€ 13.593,50 - € 7.490,76} \\ \text{-----} * (1 - Y) & = \text{-----} * (1 - 450,00) \\ \text{Soglia di non esenzione- quota esente} & \quad \quad \quad \text{€ 23.970,44 - € 7.490,76} \end{aligned}$$

$$= - 166,26 \text{ € Il Contributo da erogare è dato dalla differenza} = 450,00 - 166,26 = \text{€ 283,74}$$

SERVIZI RESIDENZIALI

Per i **SERVIZI RESIDENZIALI** la **quota di compartecipazione** è calcolata tenendo conto **dell'ISEE estratto dell'anziano**; qualora l'ISEE del beneficiario non comporti la copertura al 100% del costo della retta, si passa a valutare anche l'ISEE estratto del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado.

Il calcolo verrà effettuato come segue:

Beneficiario :

Si calcola il suo ISEE estratto; non esiste soglia di esenzione, ne soglia di non esenzione.

Il suo ISEE estratto corrisponde alla cifra che verrà utilizzata per coprire il costo della RETTA. Verrà comunque mantenuta una quota in disponibilità che non potrà essere inferiore ad 1/6 dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS = € 992,68.

Qualora l'ISEE estratto dell'anziano non comporti la copertura del 100% del costo, si calcola l'ISEE estratto del coniuge e/o parenti in linea retta entro il primo grado.



Si calcola l'ISEE estratto di ciascuno; si applica a ciascuno la soglia minima di esenzione .

SOGLIE DI ESENZIONE TOTALE PER IL CONIUGE E PER I PARENTI IN LINEA RETTA DI 1° GRADO IN BASE AI RISPETTIVI VALORI DI ISEE ESTRATTO COME DI SEGUITO FISSATE

da ISEE	a ISEE	Soglia di esenzione totale dalla compartecipazione
0	€ 20.000,00	€ 16.000,00
€ 20.001,00	€ 30.000,00	€ 7.500,00
€ 30.001,00	€ 40.150,48	€ 3.500,00
€ 40.150,49	0

In base **all'ISEE che risulterà dalla somma degli ISEE estratti si calcola la quota di compartecipazione in riferimento allo scaglione corrispondente .**

SIMULAZIONE

Anziano invalido civile al 100% con accompagnamento, vedovo con due figli .

Costo Retta RSA = 49,00 al g. x 365 = € 17.885,00

ISEE estratto dell'anziano = € 8.000,00

Accompagnamento = € 472,00 x 12 = € 5.664,00

ISEE estratto dell'anziano + accompagnamento **Totale € 13.664,00**

Dall'ISEE estratto si toglie la **Quota garantita** che non deve essere inferiore a 1/6 (perché l'anziano ha figli, se fosse solo la quota garantita non deve essere inferiore a ¼) dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS pari a $458,2/6 = 76,36 \times 13 = 992,68$

€ 13.664,00 – 998,76 = € 12.665,24 Quota a disposizione dell'anziano.

€ 17.885,00 - € 12.665,24 = € 5.219,76 Quota che dovrà essere ricoperta dai figli o dal Comune.

Formula per il calcolo della compartecipazione RETTA a carico dei Parenti di 1° grado:

es: 2 FIGLI

ISEE estratto Figli

X1 f = ISEE estr. € 17.000,00 – quota esente 1 € 16.000,00

X 2 f. = ISEE estr. € 25.000,00 – quota esente 2 € 7.500,00

B = soglia di non esenzione = € 40.150,49; Y = € 14,30 Quota di RETTA GIORNALIERA per la quale è chiesta la compartecipazione.

(X1 - quota esente1) (X2 - quota esente2)
 ----- + ----- * Y =
(B - quota esente1) (B - quota esente 2)



$$\begin{array}{r} (\text{€}17.000,00 - \text{€} 16.000,00) \quad (\text{€} 25.000,00 - \text{€} 7.500,00) \\ \text{-----} + \text{-----} * \text{€} 14,30 = \end{array}$$

$$(\text{€} 40.150,49 - \text{€} 16.000,00) \quad (\text{€} 40.150,49 - \text{€} 7.500,00)$$

$$\begin{array}{r} \text{€} 1000,00 \quad \text{€} 17.500,00 \\ = \text{-----} + \text{-----} * \text{€} 14,30 = (0,024906 + 0,535) * \text{€} 14,30 = \\ \text{€} 24.150,49 \quad \text{€} 32.650,49 \end{array}$$

= **€ 8,00** Compartecipazione Retta Giornaliera a carico dei Parenti della Persona N.A.

€ 14,30 - € 8,00 = € 6.30 Quota Giornaliera a carico del COMUNE.



Allegato 2:

declaratoria delle prestazioni previdenziali e assistenziali di cui **art. 7**

- a. assegno sociale e pensione sociale
- b. maggiorazioni sociali
- c. quote aggiuntive 14^a ecc
- d. assegni pensioni di invalidità civile e accompagnamento
- e. assegni, pensioni indennità ciechi civili
- f. assegni pensioni indennità sordomuti
- g. assegni e trattamenti di famiglia
- h. social card



COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)

Area 3 Supporto – **Servizio SOCIALE - SALUTE E INTEGRAZIONE**



Pag. 14